BOZZA DI CONVENZIONE PER STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE	
TRA	
Hippocrates Research® s.r.l. (qui di seguito "Società"), con Sede Legale in	
Genova, Via XX Settembre 30/12, P.IV.A.02853730279, nella persona del Legale	
Rappresentante Dott. Daniele Enotarpi	
E	
L'ASUR Area Vasta n. 2, con sede legale in Ancona, via Oberdan n. 2 e sede	
amministrativa a Fabriano, Via F. Turati n. 52, Codice Fiscale e Partita IVA n.	
02175860424, rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di Direttore di	
Area Vasta (nel seguito chiamata "Azienda")	
PREMESSO	
a) Daiichi Sankyo Europe GmbH (qui di seguito "Sponsor") ha affidato alla	
Società le attività di gestione economica-burocratica e di Monitoraggio dello	
studio clinico osservazionale dal titolo "Non-interventional study on	
Edoxaban treatment in routine clinical practice in patients with venous	
thromboembolism in Europe (ETNA-VTE-Europe" (di seguito denominato	
 "Sperimentazione") come da Protocollo DSE-EDO-05-14-EU (Versione n.	
4.0 del 12-08-2016);	
b) che l'Azienda, avendo ottenuto per quanto di propria competenza, ogni	
necessaria autorizzazione da parte degli organi a ciò deputati, è disponibile	
ad eseguire la Sperimentazione all'interno della struttura Ospedale "Engles	
Profili" Fabriano – UOC Medicina Interna dell'Azienda;	
c) che il Dott. Candela Marco Direttore della struttura Ospedale "Engles Profili"	
Fabriano - UOC Medicina Interna (in seguito denominato "Centro"), ha	
dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la Sperimentazione;	
Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU Convenzione economica Dott. Onesta Maicol - Ospedale "Engles Profili" Fabriano	Pagina 1 di 15

d) che lo Sponsor, ai sensi del D.L.vo 211/2003 ha ottenuto il Parere favorevole	
da parte del Comitato Etico Regione Marche nella seduta del 20/07/2017	
prot. n. 0021923;	
e) che, nell'ambito di detto parere, è da comprendersi il Protocollo sopra	
descritto;	
f) che lo Sponsor non ha ricevuto, entro i termini di Legge, obiezioni motivate	
da parte dell'Autorità Competente;	
g) che con Determina n. 14 /D&V/del O1 08 17 l'Azienda ha	
autorizzato lo svolgimento della sperimentazione in oggetto ed ha approvato	
la stipula della presente convenzione;	
TUTTO CIÒ PREMESSO,	
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE	
Premesse	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
1. Oggetto del contratto	
a) Lo Sponsor conferisce all'Azienda, che accetta, l'incarico di condurre la	
Sperimentazione.	
b) La Sperimentazione, che si avvarrà del personale e delle strutture	
dell'Azienda, dovrà essere eseguita all'interno del Centro, sotto la	
responsabilità del Dott. Onesta Maicol (nel seguito denominato "il	
Responsabile della Sperimentazione").	
c) Si precisa che, nell'ambito di questa Sperimentazione, il reclutamento dei	721
pazienti è di tipo competitivo e potrà quindi essere chiuso, al raggiungimento	
del numero di pazienti totali previsti dal protocollo di Sperimentazione.	
Day IV PERMANER BY DAY AND THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP	
Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU Convenzione economica Patt. Operate Majoral, Operatela "Englas Profili" Enhance	Pagina 2 di 15

Pagina 2 di 15

_	indipendentemente dal numero di pazienti reclutati dai singoli centri. Resta
	inteso che, nell'ambito del reclutamento, sarà obbligo dell'Azienda attivarsi
	per il rispetto delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2004 in conformità al
	D.Lgs n°196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in
	qualità di titolare del trattamento, con particolare riguardo a quanto stabilito
	in ordine all'informativa, all'acquisizione del consenso, al trattamento,
	all'adozione di misure protettive e alla comunicazione dei dati sensibili, e,
	successivamente, sarà cura dello Sponsor osservare la citata normativa in
	qualità di responsabile e nell'ambito dell'eventuale trasferimento all'estero
	dei dati medesimi.
	d) Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati si
	impegnano a rispettare le disposizioni del Lgs. 196/03 e successive
	modifiche ed integrazioni, le Linee Guida del Garante per i trattamenti di dati
	personali nell'ambito delle Sperimentazioni Cliniche di medicinali (con
	particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai
	requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di Incaricati e
	Responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni. Le Parti si
	impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le
	misure di sicurezza sia tecniche che organizzative imposte dalle norme
	applicabili e linee guida, per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della
	Sperimentazione contro ogni accidentale o illegittima distruzione o
	accidentale perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non
	autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di
	trattamento.
1	

	e) La Sperimentazione sarà condotta, secondo le vigenti disposizioni in
	materia, nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, letto, datato e sottoscritto,
	per accettazione, dal Responsabile della Sperimentazione, in conformità a
	tutte le normative nazionali e comunitarie che disciplinano la
	Sperimentazione clinica e nel rispetto dei principi etici e deontologici che
	ispirano l'attività medica
2	. Obblighi del Responsabile della Sperimentazione
	ella conduzione della Sperimentazione, il Responsabile della Sperimentazione
d	ovrà:
	a) condurre la stessa in accordo al protocollo.
	b) verificare che tutte le informazioni riportate sulle Schede Raccolta Dati (CRF)
	siano accurate, complete e corrispondano esattamente con i dati originali,
	c) trasmettere regolarmente allo Sponsor tutti i dati relativi alla
	Sperimentazione,
	d) avvisare lo Sponsor ed il C.E.R.M. della insorgenza di qualsiasi evento
	avverso grave ed inatteso correlato al Farmacooggetto della
	sperimentazione, in accordo alle norme in vigore per la segnalazione
	spontanea (post marketing),
	e) mantenere un elenco di identificazione dei pazienti che partecipano alla
	Sperimentazione, delle osservazioni cliniche, f) fornire tutti gli ulteriori servizi richiesti per la conduzione della
	Sperimentazione concordati con lo Sponsor, e
	g) cooperare con il personale dello Sponsor durante il monitoraggio della
	Sperimentazione. Il Responsabile della Sperimentazione e tutto il personale
5	Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU

	coinvolto nella conduzione della	a stessa dovranno essere a disposizione	e, per
	un tempo ragionevole e dato ur	n preavviso adeguato, per eventuali inco	ntri di
	aggiornamento sulla conduzion	e della Sperimentazione con i Referenti	dello
	Sponsor.		
	I Referenti dello Sponsor, responsabili	della gestione della presente convenzione	one e
	della conduzione scientifica della Spe	erimentazione sono tenuti ad uniforma	rsi ai
	regolamenti disciplinari e di sicure	ezza in vigore presso il Centro	di di
	Sperimentazione.		
	II Referente Scientifico dello sponsor/CI	RO è il Dott. Giuseppe Fioravanti.	
	3. Corrispettivo e suo pagamento		
	a) II corrispettivo della Speriment	azione viene fissato nell'importo di € 5	20,00
	(cinquecentoventi) Euro + IVA	, per ogni paziente che abbia complet	ato lo
	studio clinico secondo le modal	ità previste dal Protocollo.	
المستعددة والمراجعة والمستعددة والمستعدد والمستع	Nel caso in cui i pazien	ti non completino l'intero periodo	della
	sperimentazione e quindi non v	vengano effettuate tutte le visite progran	nmate
	per ciascun paziente, lo Spor	nsor provvederà al pagamento soltanto	delle
	visite già effettuate da parte de	ll'Azienda,	
	secondo la tabella di seguito rip	portata:	7
	Visita	Ammontare per Paziente	
	Visita Basale	195 Euro	
	Visita di Follow up 1	65 Euro	
	Visita di Follow up 2	65 Euro	
	Visita di Follow up 3	65 Euro	
	Visita di Follow up 4	65-Euro	
		E 44 C1	
	Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-0	1	

	Visita di Follow up 5	65 Euro	
	TOTALE PER PAZIENTE	520 Euro + IVA	
	L'Azienda non riceverà alcun c	ompenso per pazienti non valutabili a causa c	<u> </u>
	inosservanza del Protocollo.		
	Nella somma precedentemente indicat	a sono comprese tutte le spese che, per	
ľ	impiego del personale occorrente, per	l'utilizzo di cose o per qualsiasi altro titolo,	
P	Azienda dovrà sostenere per l'esatta e	esecuzione della Sperimentazione	
(comprendendo la conservazione della	documentazione dello studio a termini di	
	.egge).		
	'Azienda si farà carico di imputare e	ripartire_internamente_il_corrispettivo_ricevul	0
s	secondo le proprie procedure interne d	i contabilità e gestione.	
	b) Il corrispettivo per le presta	zioni rese sarà fatturato dall' Azienda co	0
	scadenze_semestrale_(Aprile	e Ottobre)_e_lo_Sponsor_provvederà_	al
	pagamento delle fatture ricevi	ute_dall'Azienda, entro 60 (sessanta) giorni d	al
	ricevimento_delle_stesse_tra	mite_bonifici_bancari_intestati_ed_inviate_	in
	cartaceo a:		
	Hippocrates Research S.r.L		
	Via XX Settembre, 30/12 - 161	21 Genova	
	P.I. 02853730279		
	oppure, se inviate elettronicame	ente,a: fatture fornitori@hippocrates-research	it
	4. Durata		-
	Il presente contratto decorre data di	sottoscrizione della convenzione effettuata d	al
	secondo firmatario , e scade al mom	ento della conclusione della Sperimentazion	е,
	orientativamente prevista per Dicembr	e 2020, salvo quanto prescritto all'art. 8 e sal	ıa
	Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-	D5-14-EU	
	Convenzione economica Dott. Onesta Maicol - Ospedale "Engles Prof	ili" Fabriano	Pagina 6 di 15

	comunque possibilità di risoluzione anticipata per mutuo consenso, recesso da parte
	dello Sponsor ai sensi del successivo art.8 o proroga della Sperimentazione per
	estensione dei pazienti reclutati o del solo periodo di reclutamento.
	Resta inteso che l'eventuale estensione significativa del numero dei pazienti reclutati
	dovrà essere preventivamente concordata dalle parti in forma scritta.
	5 Responsabilità e assicurazione
	a) Questo è uno studio di tipo osservazionale e, secondo la legge attualmente in
	vigore in Italia (Deliberazione AIFA 20 Marzo 2008 – Linee guida per la
	classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci
	Deliberazione AIFA d), non è necessaria alcuna copertura assicurativa
	aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla normale pratica clinica
	b) In ogni caso, l'Azienda si impegna a dare allo Sponsor comunicazione
	tempestiva in merito ad ogni danno diretto o indiretto, attuale o potenziale,
	così come di ogni evento avverso serio o inconveniente evidenziatosi nel
	corso della Sperimentazione, al fine di consentire allo Sponsor l'immediata
<u></u>	attivazione di ogni azione ritenuta opportuna per la tutela dei diritti dei terzi e
<u> </u>	propri.
	6. Risoluzione e recesso
	Ciascuna delle parti potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione con
	effetto immediato, tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R.,
	nel caso in cui l'altra parte non dovesse adempiere alle obbligazioni della
	convenzione stessa, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento
	entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della comunicazione sopra indicata.
	La presente convenzione potrà inoltre essere risolta dall'Azienda con effetto
	De la Principal Action
	Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU



	immediato, con la medesima procedura descritta al comma precedente, qualora:
	a) lo Sponsor interrompesse la sperimentazione per validi motivi scientifici, per
	motivi di sicurezza del farmaco, per motivi amministrativi.
	b) lo Sponsor venisse assoggettata a procedura concorsuale (fallimento,
	concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione
	straordinaria) o cedesse tutti o parte dei suoi beni ai creditori o
	raggiungesse con gli stessi un accordo per la moratoria dei debiti.
	Se la presente convenzione è risolta per inadempimento dello Sponsor,
	l'Azienda avrà diritto all'intero corrispettivo pattuito e indicato all'articolo 4.
	Se la presente convenzione viene risolta dallo Sponsor per inadempimento
	dell'Azienda, la stessa non sarà comunque tenuto a restituire i pagamenti già
7	effettuati dallo Sponsor e relativi ad attività già svolte.
	Ciascuna delle parti potrà comunque recedere, unilateralmente e in qualsiasi
	momento, dalla presente convenzione per giusta causa documentata, con
	preavviso scritto di 30 giorni da inviare all'altra parte con raccomandata A.R.
	In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla
	data dell'invio della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di
	qualsiasi risarcimento per mancato guadagno.
	7. Proprietà
	Tutti i risultati, le invenzioni, le informazioni e le conoscenze di cui l'Azienda entrerà
	in possesso in via diretta o indiretta, nel corso della Sperimentazione e da
	quest'ultima originati, inclusi gli eventuali diritti di proprietà industriale e/o
	intellettuale, saranno oggetto di proprietà esclusiva da parte dello Sponsor e per
	nessun titolo potranno essere comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di
	Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU

1

Convenzione economica

pubblicazioni scientifiche, senza il preventivo consenso scritto dello Sponsor, salvo
comunque il diritto del personale dell'Azienda ad esserne riconosciuto ed evidenziato
come autore (art.2589 c.c.).
8. Pubblicazione dei Risultati
 Poiché il fine ultimo della sperimentazione è il miglioramento delle conoscenze sulla
 patologia, sul principio attivo sperimentale nonché sul rapporto rischio-beneficio per il
paziente, le parti concordano sulla necessità di garantire la più ampia diffusione e
 divulgazione dei Risultati in modo coerente e responsabile.
Lo Sponsor, anche ai sensi della Circolare del Ministero Salute n. 6 del 2 settembre
 2002, si obbliga a rendere pubblici i risultati della sperimentazione, in maniera
 tempestiva, non appena disponibili da parte di tutti i centri che hanno partecipato allo
stesso e comunque non oltre 12 mesi dalla sua conclusione, utilizzando anche la
sezione specifica dell'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni.
 Allo Sperimentatore, ai sensi dell'art. 5 comma 3. c) del Decreto 12 maggio 2006,
deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati e, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela
 brevettale, non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione da parte dello
 Sponsor.
 Prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, lo Sperimentatore dovrà
 fornire allo Sponsor, entro 30 giorni dalla sottomissione della pubblicazione e/o della
presentazione, una bozza della pubblicazione e/o presentazione (sia che si riferisca
ad un intervento in sede congressuale, sia che riguardi articoli scritti).
Lo Sponsor avrà un periodo di 30 giorni dal ricevimento del manoscritto finale
proposto per rivederlo, e avrà il diritto, in questo lasso di tempo, di esigere un
Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU

Pagina 9 di 15

Convenzione economica

posticipo della pubblicazione o della divulgazione; qualora a seguito della revisione	
del manoscritto finale rilevasse elementi tali da supportare un'iniziativa di tutela	
brevettale.	
In caso di Sperimentazioni multicentriche, la pubblicazione dei Risultati da parte di	
 singoli Centri non è permessa prima della pubblicazione dei Risultati finali e	77-70-40-7
cumulativi dello studio.	
Questo al fine di assicurare che queste pubblicazioni non interferiscano con la	
pubblicazione primaria;	
Resta inteso che lo Sponsor deve garantire una rapida diffusione delle informazioni	
 acquisite attraverso lo studio;	
Resta inteso che il rinvio della pubblicazione non può essere a tempo indeterminato,	
 ma deve essere limitato al periodo necessario alla tutela dei diritti di proprietà	
 intellettuale ed industriale dello Sponsor.	
 9. Segretezza	
L'Azienda si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni, ricevute dallo	
Sponsor, o comunque acquisite nel corso della sperimentazione, sul farmaco e sui	
risultati della Sperimentazione stessa, e a non comunicarle a terzi, in forma scritta o	
 verbale, senza il preventivo consenso scritto dello Sponsor.	
 Gli obblighi di segretezza descritti nel presente articolo non riguardano informazioni	
 dello Sponsor che:	
 siano attualmente di dominio pubblico o che lo diventeranno successivamente 	
 senza una diretta responsabilità dell'Azienda;	
 siano ottenute da terzi che ne hanno il diritto legale di utilizzo e di divulgazione; 	
 - siano già in possesso dell'Azienda ancora prima di averle ottenute dallo	
 Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU Convenzione economica Pott. Opento Maiscel, Opendale "Engles Profili" Ephriano	Pagina 10 di 15

	Sponsor e che esistano prove scritte che dimostrino tale anteriorità del
	possesso;
	siano richieste per legge di essere divulgate.
10.	Obbligo di informazione
	a. L'Azienda, e per essa il Responsabile della Sperimentazione, è tenuta ad
	informare lo Sponsor sull'andamento della Sperimentazione ogni qualvolta
	questa gliene faccia richiesta, a mezzo dei propri referenti tecnico-scientifici
	sopra indicati, i quali avranno la facoltà di accedere liberamente nei locali
	delle strutture in cui si svolge la Sperimentazione, con l'osservanza delle
	prescritte cautele.
	b. L'Azienda si impegna sin da ora a consentire, ai rappresentanti delle Autorità
	regolatorie nazionali ed estere a ciò preposte ed al personale dello Sponsor
	specificatamente autorizzato, l'accesso diretto ed occasionale ai dati dei
	pazienti coinvolti nella Sperimentazione, fermo restando l'obbligo a carico di
	tali soggetti di limitare la consultazione alle esigenze derivanti dalla funzione
	svolta e, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, nel
	rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte
	dalla normativa in materia di privacy. L'Azienda da parte sua si impegna ad
	assistere i rappresentanti delle Autorità regolatorie nei loro compiti, qualora
	sia richiesto.
	c. I dati clinici, le informazioni tecniche, incluse le Schede Raccolta Dati
	generati durante la Sperimentazione, dovranno altresì essere
	completamente accessibili al Clinical Monitor a seguito di richiesta, ma
	saranno acquisiti in forma assolutamente anonima e non più riconducibile ai
Stu	dio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU

Convenzione economica

soggetti dello studio.	
Solo il personale dell'Azienda potrà accedere alle cartelle cliniche, ma si	
impegnerà ad assicurare che tutti i dati, rapporti, tabulati e qualsiasi altra	
documentazione prodotta sia veritiera.	
11. Trasferimento dei diritti	
Ciascuna parte potrà cedere o trasferire la presente convenzione a successori o a	
Società controllate, solo previa comunicazione e relativo consenso dell'altra parte e a	
condizione che il cessionario si impegni ad attenersi alle condizioni ed agli obblighi	
della presente convenzione.	
12. Contraente indipendente	
Nella conduzione della Sperimentazione, l'Azienda sarà considerata come	
contraente indipendente, senza alcuna capacità di vincolare legalmente la Società, e	
non come agente o dipendente della Società stessa.	
13. Legge applicabile, Foro Competente	
Le parti convengono che il presente Contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. In	
caso di controversia per qualsiasi questione, derivante da ovvero relativa al presente	
Contratto, questa verrà in prima istanza definita in via amichevole.	19
Qualsiasi controversia di carattere giudiziale sarà devoluta alla sola ed esclusiva	
competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente Contratto accettano	
espressamente.	
14. Modifiche	
Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate successivamente,	
soltanto in forma scritta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in	
 nome e per conto dei contraenti.	
Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU	
Convenzione economica	Pagina 12 di 15

Dott. Onesta Maicol - Ospedale "Engles Profili" Fabriano

Pagina 12 di 15

	15. Oneri fiscali		
	Il presente atto viene redatto in bollo in n. 2 originali, una per ogn	nuna delle parti	
	contraenti; é soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art	t. 5, 6, 39 e 40	
	del D.P.R. 131 del 26.04.1986.		
	Le spese di bollo sono a carico dello Sponsor; le spese dell'eventua	le registrazione	
	sono a carico della parte che la richiede.		
	Letto, confermato e sottoscritto		
	Per la Società Hippocrates Research® S.r.I.	<u> </u>	
- 00	Genova, li		
_			
1-1	Per l'Azienda ASUR Are'a Vasta п. 2	- 40	
	Il Delegato alla Firma Sperimentatore Princi	pale	
	Dott. Dott. Maicol Onesta_		
		,	

	CALLIE ETMANTE FARME DO-LAN- DOF OF ALETI		
	Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU Convenzione economica Dott. Onesta Maicoi - Ospedale "Engles Profili" Fabriano		Pagina 13 di 15

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 de	C.C., si approvano espressamente e	
specificamente le clausole di cui agli articoli		
(Legge Applicabile, Foro competente).		
Per la Società Hippocrates Research® S.r.i.		<u> </u>
 Per l'Azienda ASUR Area Vasta n. 2		
 Il Delegato alla Firma	Sperimentatore Principale	
 Dott.	Dott. Maicol Onesta	
 Studio ETNA-VTE-Europe - Prot. Num. DSE-05-14-EU Convenzione economica	J	
Dott. Onesta Maicol - Ospedale "Engles Profili" Fabi	riano	Pagina 14 di 15